

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1105 DEL 19/06/2025

O G G E T T O

DGRV 1471 DEL 12.12.2024. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO AZIENDALE DI VALUTAZIONE SINISTRI.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 1107/25

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali riferisce:

Premesso che:

- con deliberazione n. 1994 del 16.12.2020 l'Azienda approvava la Procedura per la gestione dei sinistri e rischio clinico, approvata da Azienda Zero con deliberazione n. 474/2019, definendo i processi aziendali che riguardano le varie strutture coinvolte nella gestione dei sinistri RCT, in attuazione del modello regionale inaugurato con DGRV n. 573/2011;
- con DGRV n. 1471 del 12.12.2024, la Regione del Veneto approvava un nuovo modello di gestione dei sinistri RCT, superando l'assetto delineato dalla summenzionata deliberazione n. 573/2011 e demandando ad Azienda Zero la "definizione delle necessarie indicazioni operative alle Aziende SSR, ivi comprese le tempistiche intermedie dei processi di gestione dei sinistri (processo diretto e processo indiretto), nel rispetto di eventuali ulteriori indicazioni del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale anche con riferimento ai tempi complessivi del processo, nonché gli specifici indirizzi per la procedura contabile, ai sensi della Legge regionale n. 19/2016, nell'ambito del modello organizzativo di cui all'Allegato A al presente provvedimento";
- con deliberazione n. 735 del 17.04.2025, "*DGRV n. 1471 del 12.12.2024: Gestione diretta dei sinistri da responsabilità civile verso terzi da parte delle Aziende ULSS, delle Aziende Ospedaliere e dello IOV. Nuovo modello organizzativo. Deliberazione/cr n.144 del 28 novembre 2024. Procedura operativa per la gestione operativa sinistri e rischio clinico per i sinistri denunciati dal giorno 1 gennaio 2025. Presa d'atto ed assunzione dei provvedimenti conseguenti*", questa Azienda ha recepito le nuove disposizioni regionali e la procedura operativa di gestione dei sinistri RCT, dimessa da Azienda Zero in data 01.04.2025, provvedendo altresì a ridefinire la composizione del Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri (CAVS) nei termini previsti dalla Regione del Veneto.

Ritenuto opportuno, al fine di armonizzare l'attività del CAVS con le prassi e specificità aziendali, disciplinarne l'attività mediante l'adozione di un regolamento aziendale, che ne determini le modalità operative.

Dato atto del fatto che l'U.O.C. Affari Generali e Legali ha, allo scopo, redatto una bozza e l'ha partecipata alle varie figure aziendali che partecipano alle attività dell'Organismo, ovvero U.O.C. Servizio di Medicina Legale, Direzione Medica Ospedaliera e U.O.S. Risk Management.

Preso atto del fatto che le summenzionate Strutture hanno condiviso il testo proposto dall'U.O.C. Affari Generali e Legali.

Ritenuto pertanto di approvare il Regolamento del Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri, allegato *sub doc. A* al presente provvedimento.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento del Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri, allegato A al presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente atto non comporta alcuna spesa;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet aziendale.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

REGOLAMENTO

COMITATO AZIENDALE VALUTAZIONE SINISTRI (CAVS)

Art 1. Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Il presente Regolamento, adottato nel rispetto e coordinamento con la legislazione nazionale (L.24/2017 e DPR 232/23) e regionale (DGRV 573/11 e ss.; DGR 1471/2024) disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri dell'Azienda ULSS 8 Berica (di seguito denominato CAVS) ridefinito con deliberazione del D.G. n. 735 del 17.4.2025, nonché le attività che tale organo è chiamato a svolgere ai fini della gestione dei sinistri per responsabilità civile verso terzi e responsabilità verso i prestatori d'opera pervenuti (RCT/RCO):

- fino al 31.12.2024 secondo quanto indicato nelle Procedure Operative di Gestione Sinistri trasmesse da Azienda Zero con nota prot. 89968 del 17.10.2019;
- a partire dall'1.1.2025 secondo quanto indicato nelle Procedure Operative di Gestione Sinistri trasmesse da Azienda Zero con nota prot. 116043 del 31.12.2024.

Il CAVS, quale struttura aziendale tecnica e multidisciplinare che ricomprende competenze giuridiche, medico-legali e di gestione del rischio clinico, è composta da una pluralità di persone fisiche che concorrono, in qualità di esperti, all'attività del medesimo, ciascuno per le proprie competenze professionali e di esperienza, mediante la formazione di atti unitari attribuiti all'intero collegio e non ai singoli componenti.

Art. 2 Riferimenti normativi e deliberazioni

Legge n. 24/2017 (cd legge Gelli);
Legge regionale n. 19/2016;
Decreto Ministeriale n. 232/2023;
DGRV n. 573/2011, n. 1906/2012, n. 567/2015, n. 2255/2016, n. 1298/2018; n. 1025/2022;
Delibera del Direttore Generale di Azienda Zero n. 474 del 30.9.2019;
Delibera del Direttore Generale di Azienda Zero n. 290 del 28.4.2022;
DGRV n. 1471 del 12.12.2024;
Deliberazione del D.G. n. 735 del 17.4.2025.

Art. 3. Acronimi e Definizioni

CAVS: Comitato Aziendale Valutazione Sinistri, la struttura multidisciplinare incaricata della disamina del sinistro e della formulazione di una proposta di definizione dello stesso previa valutazione sul piano medico legale, clinico e giuridico sulla pertinenza e la fondatezza della richiesta risarcitoria. Il Comitato, inoltre, formula indicazioni e propone azioni di miglioramento organizzativo e per la gestione dei rischi emersi dalla analisi dei sinistri occorsi che poi dovranno trovare attuazione a mezzo dell'attività del RM, così da rilevare ex post, attraverso la verifica degli indicatori prefissati, l'efficacia delle azioni poste in essere.

GSRC: Gestionale Sinistri e Rischio Clinico, il software gestionale unico, sviluppato su scala regionale, attualmente in capo ad Azienda Zero, a cui gli uffici delle Aziende SSR autorizzati e preposti alla gestione dei sinistri accedono, in relazione ai diversi profili impegnati secondo la procedura - con obbligo di alimentare lo stesso tempestivamente così da garantire un monitoraggio costante delle attività e l'elaborazione continua di dati per estrazioni aggiornate e proiezioni - contenente informazioni utili alla gestione del sinistro e alla correlata gestione del rischio clinico, per l'analisi e l'adozione di strategie per la mitigazione dei rischi aziendali.

RCT/O: Responsabilità Civile verso Terzi e verso Operatori nello svolgimento di attività istituzionale.

RM: Risk Manager aziendale, incaricato della mappatura, gestione e monitoraggio del rischio clinico, con l'obiettivo di prevenire il verificarsi di eventi avversi. Collabora alla gestione dei sinistri e all'istruttoria preliminare, occupandosi della raccolta della documentazione e delle relazioni cliniche necessarie per l'analisi dei casi e per la gestione del contenzioso, offrendo supporto ai processi aziendali in materia.

È responsabile dell'identificazione dei professionisti sanitari coinvolti negli eventi segnalati, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 della Legge 24/2017.

Inoltre, cura l'inserimento e la compilazione delle schede relative al rischio clinico sul portale GSRC, garantendo la tempestività, l'accuratezza e la completezza delle informazioni registrate.

SINISTRO: Costituisce sinistro la ricezione da parte dell'Azienda sanitaria di una o più richieste di risarcimento riferibili ad un medesimo evento, mediante:

- qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza espressa richiesta di essere risarcito;
- la comunicazione ai sensi dell'art. 8 primo comma del D.lgs. n. 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. della domanda di mediazione;
- l'avviso di espletamento di un procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis del Codice di Procedura Civile;
- la comunicazione di un atto di costituzione di parte civile nell'ambito di un procedimento penale.

A tal fine fa fede la data di protocollo apposta dall'Azienda.

USA: Ufficio Sinistri Aziendale, articolazione dell'UOC Affari Generali e Legali, che svolge tutte le funzioni assegnate dalla normativa succitata, curando e supportando le fasi di gestione del sinistro di sua competenza, dall'apertura, alle comunicazioni (ex art.13 L.24/2017, al danneggiato, alla Compagnia, all'Ufficio Sinistri Centrale, ad Azienda Zero, alla Direzione Medica di afferenza, al Risk Manager, alla Corte dei Conti), all'inserimento e aggiornamento in GSRC di documentazione e riserve, alla segreteria del CAVS, provvedendo, altresì, ad interfacciarsi con l'USC, il Medico Legale, i Legali eventualmente incaricati e la Direzione Generale anche in relazione alla predisposizione dei provvedimenti deliberativi.

Da ultimo, per i sinistri sorti a partire dall'1.1.2025, è chiamato all'eventuale trattativa e definizione dei sinistri con predisposizione dell'atto di transazione.

USC: Ufficio Sinistri Centrale, per i sinistri pervenuti fino al 31.12.2024 è incaricato ex DGRV 67/2015 dell'istruttoria, per la parte di propria competenza, della gestione, della formulazione della proposta di definizione e dell'eventuale trattativa con la controparte dei sinistri sotto SIR dell'Azienda Ulss 7 con predisposizione della quietanza. Tale Ufficio è istituito presso la UOC Affari Generali e Legali.

Art. 4. Compiti

Il CAVS persegue le proprie finalità istituzionali nell'ambito delle procedure di sicurezza del paziente nonché delle attività di *risk management* di valutazione di ordine strategico-difensivo nella gestione dei sinistri, di prevenzione e gestione del contenzioso derivatone e di stima degli impatti economici attraverso le seguenti attività principali:

- procede alla trattazione del sinistro con finalità di analisi, valutazione e prevenzione del rischio clinico con il coinvolgimento – ove necessario – delle diverse professionalità aziendali;
- formula indicazioni e propone azioni di miglioramento organizzativo e per la gestione dei rischi emersi dalla analisi dei sinistri occorsi;
- provvede all'analisi e alla valutazione dei sinistri per individuarne il nesso causale con gli eventi che li hanno prodotti ed i conseguenti eventuali profili di responsabilità sulla base delle risultanze istruttorie;
- provvede a formulare il proprio parere obbligatorio e non vincolante sulla gestione del sinistro o del contenzioso derivatone da sottoporre alla Direzione Aziendale per il seguito di competenza;
- individua e/o conferma i nominativi degli esercenti le professioni sanitarie o di altri soggetti coinvolti nel sinistro;
- fornisce indicazioni e supporto per la determinazione di corrette e congrue poste da inserire in bilancio relativamente ai fondi di cui agli artt. 10 e 11 DM 232/23, anche in relazione a eventuali eventi avversi gravi di cui è venuto a conoscenza ai fini contabili di bilancio.

In particolare, il CAVS:

1) per i sinistri denunciati dal 1.1.2016 al 31.12.2024, entro il termine di **30 giorni dalla ricezione del report** contenente la proposta di definizione da parte dell'USC, della Compagnia di Assicurazione o di Azienda Zero, espleta tutte le opportune valutazioni sullo stesso e formula un proprio parere tecnico-giuridico mediante compilazione del verbale di seduta e lo trasmette all'USA per il caricamento tempestivo in GSRC, l'acquisizione dell'autorizzazione alla negoziazione o al rigetto da parte del Direttore Generale e per il conseguente invio, in base alla competenza, all'USC, alla Compagnia di assicurazione o ad Azienda Zero.

2) per i sinistri sorti a partire dal 1.1.2025 di valore fino a 250.000,00 euro, entro il termine di **30 giorni dalla ricezione del parere medico legale interno** formula all'USA le osservazioni e le valutazioni sul sinistro esaminato formalizzando una proposta di definizione dello stesso mediante compilazione del verbale di seduta previa valutazione sul piano medico legale, clinico e giuridico sulla pertinenza e la fondatezza delle richieste, evidenziando l'eventuale esposizione in caso di soccombenza (sia in punto *an* che *quantum*) in eventuale sede giudiziaria.

I sinistri sorti a partire dal 1.1.2025 di valore superiore a 250.000,00 euro vengono esaminati dal Nucleo di Valutazione Regionale, cui spetta la disamina e la discussione medico legale e giuridica del sinistro e la formulazione di una proposta di definizione dello stesso.

In caso di eventuale disaccordo sulla proposta di definizione del sinistro formulata dal NVR, l'Azienda potrà rimettere la valutazione del sinistro al CAVS per la formulazione di una eventuale nuova proposta di definizione dello stesso.

Il CAVS formula indicazioni e propone azioni di miglioramento organizzativo e per la gestione dei rischi emersi dalla vicenda che poi dovranno trovare attuazione a mezzo dell'attività del *risk manager*.

A tal proposito in sede di discussione e valutazione del caso, il Risk Manager, anche ai fini di una verbalizzazione conforme, in ragione della gravità e della applicabilità al caso concreto, riporta le sue valutazioni, che potranno essere:

- valutazioni di rischio clinico concluse, quindi con proposta di azione di miglioramento e relativi indicatori di misurazione di efficacia;
- valutazioni sotto il profilo del rischio clinico non applicabili al caso, anche alla luce della perizia medico legale, specificandone le motivazioni;
- valutazioni in corso, alla luce della perizia medico legale, specificandone le ragioni.

In ogni caso il verbale del CAVS dovrà includere la formulazione - o giustificare l'assenza - delle osservazioni/annotazioni del RM, nonché le azioni poste in essere dal RM tese a mitigare il rischio nel prosieguo.

Il CAVS potrà valutare, caso per caso, la necessità di eventuali ulteriori approfondimenti istruttori prodromici alla definizione del sinistro, quali, a titolo esemplificativo:

- l'acquisizione di ulteriori informazioni, atti/documenti direttamente dal danneggiato o dalle strutture interessate;
- un ulteriore esame medico legale sulla documentazione sanitaria;
- l'acquisizione di ulteriori valutazioni specialistiche interne o esterne.

In sede di valutazione sul merito del sinistro, il CAVS potrà esprimere parere/proposta:

- di rigetto dello stesso;
- di accoglimento delle ragioni del danneggiato, totale o parziale, per l'*an* e/o per il *quantum*;
- di definizione transattiva del contenzioso.

Art. 5 Composizione

Il CAVS, in ottemperanza al DM n. 232/2023 ed alle indicazioni di Azienda Zero, comprende le seguenti professionalità:

- medico legale;
- figura professionale con competenze giuridico legali;
- liquidatore;
- risk manager;
- personale clinico (nella persona di un rappresentante delle DMO).

In caso di motivato impedimento, ogni componente può indicare un idoneo sostituto per la partecipazione alla seduta.

Potrà discrezionalmente essere prevista anche la partecipazione - in ragione della dinamica del sinistro e della struttura interessata dall'evento - delle seguenti figure aziendali:

- il Capo Dipartimento o suo delegato;
- il Direttore di Struttura Complessa/Semplice o suo delegato interessata dall'evento;
- I Dirigente/i medico/i direttamente interessati all'evento lamentato.

Se richiesto dalle circostanze, il CAVS può avvalersi della consulenza di professionisti di ogni formazione specializzati nelle materie da esaminare (anche esterni), che potranno anche partecipare alle sedute nel rispetto della vigente normativa sulla *privacy* dei soggetti coinvolti nel sinistro.

Qualora l'istruzione richieda il supporto di competenze professionali non presenti all'interno della Azienda, il CAVS, su richiesta della maggioranza dei membri, può richiedere alla Direzione Strategica di autorizzare l'incarico a uno o più esperti esterni, con oneri a carico dell'Ente.

Art. 6 Funzionamento

Il CAVS si riunisce con cadenza **mensile**, di norma il terzo lunedì di ciascun mese, previa convocazione mediante posta elettronica, a cura dell'USA.

Le riunioni devono svolgersi, di norma, in orario istituzionale e non prevedono alcun compenso aggiuntivo per i componenti interni dell'Azienda.

Le sedute del CAVS non sono pubbliche, considerato che in tale sede sono trattati dati personali e sensibili, lo stesso può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto ovvero in modalità mista, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82.

Le sedute del CAVS sono valide con la partecipazione di tutti i componenti.

Le determinazioni assunte dal CAVS sono espresse collegialmente con il voto favorevole di tutti i componenti.

Al fine di garantire l'assoluta indipendenza del CAVS, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, i componenti devono astenersi.

Di ciascun incontro il CAVS è tenuto a redigere apposito verbale, firmato da ciascun componente, evidenziando le decisioni assunte in merito a ciascun sinistro. Il verbale delle sedute e ciascuna scheda riassuntiva dei sinistri, sottoscritta da tutti i componenti, sono custoditi presso l'USA.

Le schede dei singoli sinistri e tutti gli atti del Comitato, nelle parti contenenti elementi di valutazione e gestione del rischio clinico, insieme alle propedeutiche perizie medico legali e a tutta la documentazione istruttoria – inseriti nell'ambito del procedimento funzionale all'individuazione di una soluzione compositiva della potenziale controversia risarcitoria ed includenti valutazioni di ordine strategico-difensivo, ulteriori rispetto a quelle di carattere strettamente ricognitivo della dinamica degli eventi o valutativo dei profili medico legali della vicenda – non sono soggetti a pubblicazione né all'accesso agli atti ai sensi dell'art. 1, commi 538 e 539, della legge 28.12.2015, n. 208, della legge 7.8.1990, n. 241 e della regolamentazione dell'Azienda di *governance* ed aziendale in materia.

Art. 7. Elementi minimi di valutazione sotto il profilo medico-legale

Per la disamina dei sinistri RCT/O aventi rilievo medico-legale, il CAVS richiede un elaborato completo, che dia compiutamente conto degli elementi di fatto e delle ragioni medico-legali a sostegno della soluzione tecnica adottata dall'estensore.

In tal senso, il CAVS non esamina “proposte” conciliative “atecniche” formulate dai CTU in procedimenti di istruzione preventiva, senza che vi sia stato il deposito della relazione peritale né l'elaborazione di una bozza, salvo che sia presente in atti una disamina tecnica approfondita della fattispecie da parte dei consulenti di parte (ad esempio, una relazione medico-legale redatta dai fiduciari dell'Azienda sanitaria o della Compagnia assicurativa) e che gli stessi, così come il Difensore che assiste l'ente nel procedimento, non sottolineino l'assoluta ed incontrovertibile convenienza della composizione della lite nei termini prospettati dal Consulente d'Ufficio.

Art. 8 Segreteria

Per l'attività preparatoria e conseguente alle riunioni il CAVS si avvale dello staff operativo dell'USA, il quale provvederà a:

- redigere l'ordine del giorno;
- convocare la riunione;
- scaricare dal GSRC prima della discussione del caso in CAVS le osservazioni/annotazioni del RM;
- redigere il verbale definitivo, sottoscritto in ogni sua parte da ciascun partecipante, da trasmettere agli organi competenti previo caricamento in GSRC.

Art. 9 Disposizioni Finali

Per gli aspetti non compiutamente disciplinati nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regionali di riferimento.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione dello stesso.